




COMMISSIONE EUROPEA

SECRETARIATO GENERALE

*Aut. di Stato*  
*Aggiunt. 9/021*

Bruxelles, 03 VIII 2010  
SG-Greffe (2010) D/ 11945

3508



RAPPRESENTANZA PERMANENTE  
DELL'ITALIA PRESSO L'UNIONE  
EUROPEA  
Rue du Marteau, 9-15

1040 - BRUXELLES

**Oggetto:** Aiuto di Stato n. N 220/2010 e N 250/2010 – Italia

Il Segretariato Generale ha il pregio di trasmettere in allegato, per cortese inoltro al Ministro degli Affari Esteri una decisione della Commissione relativa all'oggetto suindicato.

Per la Segretaria Generale,

*p.o. (K)*

Karl VON KEMPIS

All.: C(2010) 5457



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 2.8.2010  
C(2010) 5457

**Oggetto:**     **Aiuti di Stato - Italia (Regione Toscana)**  
                  **N 220/2010 e N 250/2010**  
                  **Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi**

Signor Ministro,

Dopo aver esaminato le informazioni trasmesse dalle autorità italiane in merito all'aiuto di Stato in oggetto, la Commissione europea (di seguito "la Commissione") desidera informare l'Italia della propria decisione di non sollevare obiezioni nei confronti di detto aiuto, dato che una parte della misura non costituisce un aiuto e altra è compatibile con il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito "il TFUE").

Nell'adottare tale decisione, la Commissione si è basata sulle considerazioni di seguito esposte.

**1. PROCEDIMENTO**

- (1) Con lettere del 3 giugno 2010 e 15 giugno 2010, protocollate dalla Commissione alla data di ricevimento, l'Italia ha notificato il regime di aiuti in oggetto ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.
- (2) Con lettera del 30 giugno 2010 la Commissione ha richiesto ulteriori informazioni, fornite dalle autorità italiane con lettera del 5 luglio 2010, protocollata lo stesso giorno.
- (3) **Titolo**  
  
Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi.

**2. DESCRIZIONE DEL REGIME DI AIUTI**

- (4) Con il regime di aiuti in oggetto l'Italia intende incentivare l'esecuzione di interventi preventivi di miglioramento delle caratteristiche dei popolamenti forestali, di difesa attiva o passiva contro gli incendi boschivi e le calamità naturali o per la pubblica incolumità, e l'esecuzione di interventi di ricostituzione del potenziale forestale danneggiato in seguito a incendi o disastri naturali.

S.E. On Franco Frattini  
Ministro degli Affari Esteri  
P.le della Farnesina 1  
I-00194 Roma

- (5) Il regime di aiuti notificato sarà attuato e finanziato nel quadro del programma di sviluppo rurale della Regione Toscana per il periodo 2007-2013 (di seguito "PSR"). La notifica è stata trasmessa al fine di ottenere l'autorizzazione degli aiuti erogati nel quadro della misura 226 del PSR sulla base delle norme in materia di aiuti di Stato, come previsto dall'articolo 57 del regolamento 1974/2006<sup>1</sup>.
- (6) Sebbene i due regimi di aiuto siano identici e basati sulla medesima misura del PSR, l'Italia ha presentato due notifiche distinte, per tenere conto della differenza tra le tipologie di beneficiari. I beneficiari del regime di aiuti N 220/2010 sono esclusivamente gli enti pubblici che non esercitano attività economiche e, a parere dello Stato membro interessato, ciò significa che non si tratta di aiuti. Nel quadro del regime N 250/2010 sono invece ammessi a beneficiare di aiuti i soggetti privati e gli enti pubblici che esercitano un'attività economica.
- (7) Fatta salva la valutazione dei due regimi in termini di compatibilità con le pertinenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, la Commissione ritiene opportuno trattarli congiuntamente in una decisione comune.
- (8) **Durata e dotazione finanziaria**
- (9) Il regime N 220/2010 decorre dalla data di approvazione da parte della Commissione e scade il 31 dicembre 2013. Il regime N 250/2010 decorre dal 1° gennaio 2011 (previa approvazione da parte della Commissione) e scade il 31 dicembre 2013.
- (10) La dotazione finanziaria complessiva ammonta a 36 milioni di euro per gli enti pubblici nel quadro del regime N 220/2010 e a 6 milioni per i beneficiari del regime N 250/2010, ripartiti per ciascun anno come segue:

Anno	N220/2010: Importo	N 250/2010: Importo
2010	EUR 15 milioni	-
2011	EUR 10 milioni	EUR 2 milioni
2012	EUR 7 milioni	EUR 2 milioni
2013	EUR 4 milioni	EUR 2 milioni

- (11) La differenza tra l'importo indicato al paragrafo 10 e l'importo approvato nel PSR per la misura 226 (54 794 471 milioni) è dovuta al fatto che nel PSR è indicato l'importo totale del finanziamento previsto per l'intero periodo 2007-2013, mentre i regimi di aiuto coprono soltanto il periodo tra la loro adozione e il 2013. La cifra indicata nella notifica comprende quindi anche gli importi già stanziati prima dell'entrata in vigore della modifica del regolamento n. 1974/2006, ovvero gli importi stanziati a norma della regola *de minimis*.
- (12) **Rispetto dell'obbligo di sospensione**

Le autorità italiane hanno confermato che la disposizione relativa all'incentivo, di cui al punto 16 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

agricolo e forestale 2007-2013 (di seguito “gli orientamenti”)<sup>2</sup>, è stata rispettata. Più specificamente, gli aiuti possono essere concessi esclusivamente a condizione che (i) i regimi di aiuti siano stati dichiarati compatibili con il TFUE dalla Commissione, (ii) sia stata debitamente presentata una domanda di aiuto all’autorità competente, (iii) la domanda sia stata accettata dall’autorità competente in modo da vincolare quest’ultima a concedere l’aiuto.

### **(13) Cumulo**

Le autorità italiane hanno confermato il divieto di cumulo dell’aiuto di cui trattasi con altri aiuti a carattere locale, regionale, nazionale o comunitario destinati a coprire le stesse spese ammissibili.

### **(14) Base giuridica**

- Articolo 107, paragrafo 1, e articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
- Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- Misura 226 del Programma di sviluppo rurale della Regione Toscana per il periodo 2007-2013.
- Note AGRI n. 13555 del 5 giugno 2008, n. 6502 del 9 marzo 2009 e n. 154497 del 19 giugno 2009.
- Decisione C(2009) 9623 del 31 novembre 2009.
- Legge regionale n. 39/00.

### **(15) Beneficiari**

Il sostegno può essere concesso alle seguenti tipologie di beneficiari:

N 220/2010:

- enti di diritto pubblico che svolgono la loro funzione istituzionale perseguendo obiettivi non economici (come la Regione Toscana, le amministrazioni provinciali, le Comunità montane, i Comuni e le loro associazioni, gli Enti gestori dei parchi, le Agenzie regionali e altri enti regionali)<sup>3</sup>;

<sup>2</sup> GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

<sup>3</sup> Trattasi di enti che svolgono attività istituzionali relative a compiti assegnati da leggi specifiche al fine di rispondere a esigenze di interesse generale e di natura non commerciale, come la gestione del patrimonio agricolo e forestale della Regione Toscana, o la realizzazione degli interventi di cui alla misura 226 del PSR Toscana per il periodo 2007-2013.

#### N 250/2010:

- agricoltori e altre persone fisiche o giuridiche di diritto privato, singoli o associati;
- imprenditori forestali, singoli o associati;
- aziende regionali, consorzi di bonifica;
- enti pubblici che esercitano un'attività economica. Questi enti, pur svolgendo attività volte a salvaguardare o ricostituire il patrimonio forestale, non agiscono sulla base di compiti assegnati da leggi specifiche al fine di rispondere a esigenze di interesse generale, ma operano secondo obiettivi di carattere commerciale ed economico. Sono gestiti al fine di produrre beni destinati alla vendita, e quindi hanno finalità diverse da quelle indicate al primo punto del presente paragrafo<sup>4</sup>.

(16) Il numero di beneficiari di diritto pubblico nel quadro del regime N 220/2010 è valutato tra 101 e 500, mentre nel quadro del regime N 250/2010 i beneficiari sono valutati tra 501 e 1000.

#### **(17) Obiettivi**

La misura è volta a migliorare la funzionalità degli ecosistemi forestali e garantire la pubblica incolumità tramite la prevenzione degli incendi boschivi, delle calamità naturali o di altre cause di distruzione dei boschi, nonché la ricostituzione dei boschi danneggiati o distrutti. Il raggiungimento di questi obiettivi ha riflessi positivi anche sulla protezione dell'ambiente e sull'attenuazione del cambiamento climatico.

(18) L'esecuzione di interventi collegati a questi obiettivi non ha una ricaduta economica diretta su chi li esegue ma, esaltando la funzione protettiva ed ecologica del bosco, ha un elevato valore per l'intera collettività.

(19) La misura mira a contrastare le cause di distruzione dei boschi in Toscana, che sono essenzialmente quattro:

- incendi boschivi;
- dissesto idrogeologico;
- calamità naturali di natura climatica;
- fitopatie di origine biotica.

(20) L'obiettivo specifico che la misura persegue prioritariamente è quello di contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici (in quanto la misura contribuisce a proteggere i boschi e a ricostituire le foreste danneggiate e, contrastando lo sviluppo di incendi, riduce l'emissione di CO<sub>2</sub> dovuta al fuoco e mantiene efficienti gli ecosistemi forestali).

(21) La misura, inoltre, contribuisce anche al conseguimento dei seguenti obiettivi:

---

<sup>4</sup> Per es. Azienda regionale agricola di Alberese.

- conservazione della biodiversità e tutela delle specie selvatiche e di quelle coltivate o allevate;
  - riduzione dell'erosione del suolo (in quanto la misura può servire a sostenere sistemazioni idraulico-forestali volte a proteggere i boschi e a limitare l'erosione).
- (22) Gli obiettivi fissati sono in linea con i fabbisogni emersi nell'analisi relativa ai principali temi ambientali e all'indicazione degli strumenti per soddisfare detti fabbisogni:
- Contrastare i fenomeni di distruzione del patrimonio forestale e favorire la diminuzione della produzione di CO<sub>2</sub> attraverso:
    - (i) la prevenzione e la lotta attiva agli incendi boschivi;
    - (ii) la prevenzione e il controllo delle altre cause di distruzione dei boschi (fitopatie e altre cause di natura abiotica);
    - (iii) il monitoraggio delle principali avversità.
  - Favorire l'aumento dell'assorbimento di CO<sub>2</sub> e il recupero dei boschi danneggiati da incendi e altre cause attraverso:
    - (i) l'esecuzione di interventi colturali finalizzati al miglioramento della stabilità del bosco;
    - (ii) ricostituzione dei popolamenti danneggiati da cause naturali e volti a garantire la ricostituzione di un'adeguata copertura vegetale;
    - (iii) una gestione degli interventi che favorisca le specie autoctone e la costituzione di soprassuoli misti.
  - Contrastare i fenomeni di erosione del suolo nelle aree montane attraverso:
    - (i) la diffusione di interventi per la protezione del suolo;
    - (ii) la realizzazione di interventi di sistemazione idraulico-forestali;
    - (iii) la realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica;
    - (iv) la manutenzione straordinaria delle sistemazioni idraulico-forestali esistenti;
    - (v) l'esecuzione di interventi colturali di alleggerimento di versanti boscati in zone ad alto rischio idrogeologico;
    - (vi) la ricostituzione dei boschi danneggiati e la realizzazione di opere di consolidamento.

**(23) Intensità dell'aiuto**

L'intensità dell'aiuto è fissata al 100% del costo totale ammissibile per i beneficiari di diritto pubblico nel quadro di entrambi i regimi di aiuti e al 70% del costo totale ammissibile per i beneficiari di diritto privato.

**(24) Spese ammissibili**

Sono considerati ammissibili soltanto i costi previsti dall'articolo 33 del regolamento n. 1974/2006.

(25) La manutenzione delle fasce parafuoco per mezzo di attività agricole non è sovvenzionata nelle zone che beneficiano di un sostegno agroambientale.

(26) Sono previsti i due tipi di interventi seguenti:

I. Interventi di prevenzione dei disastri naturali e protezione della pubblica incolumità:

a) Interventi di prevenzione e lotta agli incendi boschivi:

- interventi selvicolturali finalizzati alla riduzione del rischio di incendio (controllo della vegetazione; spalcatore e diradamento; diversificazione della flora, anche attraverso il reimpianto; taglio e asportazione di piante secche o fortemente deperite, che rappresentano un'elevatissima fonte di rischio per lo sviluppo e la propagazione degli incendi e interventi per la loro sostituzione con latifoglie autoctone a bassa infiammabilità, ecc.);
- realizzazione di nuove strutture e infrastrutture per l'Antincendio boschivo (AIB)<sup>5</sup> o adeguamento funzionale di quelle esistenti (sentieri forestali e piste); punti di approvvigionamento idrico; piazzole di atterraggio per elicotteri che svolgono funzioni di antincendio boschivo; viali e fasce parafuoco; radure; torrette o punti per il controllo del territorio; impianti di videocontrollo e di radio e telecomunicazione; manutenzione di viali e fasce parafuoco.

b) Interventi di prevenzione e lotta alle fitopatie in soprassuoli forestali composti da specie suscettibili, tramite l'esecuzione di: trattamenti localizzati con prodotti biologici o a basso impatto ambientale e progettazione, gestione e realizzazione di reti di monitoraggio fitopatologico. Le fitopatie oggetto di questo intervento sono quelle che provocano danni gravi e tali da aumentare significativamente il rischio di incendio.

c) Interventi di prevenzione del rischio idrogeologico (realizzazione o manutenzione di sistemazioni idraulico-forestali; piccole sistemazioni di versane; interventi in alveo per il controllo dell'erosione; ripuliture in alveo per il mantenimento del reticolo idrografico minore; opere di captazione e drenaggio delle acque superficiali; interventi di controllo dell'erosione superficiale lungo la viabilità forestale; controllo della vegetazione in aree a rischio idrogeologico, ecc.).

II. Ricostituzione di soprassuoli danneggiati da:

a) incendi boschivi (interventi sulla vegetazione morta o compromessa; rinfoltimenti e/o rimboschimenti; interventi puntuali e/o estensivi di consolidamento superficiale delle aree bruciate; manutenzione e realizzazione di viabilità di servizio, ecc.);

b) dissesto idrogeologico (interventi di recupero e consolidamento di versanti dissestati; ripristino di sezioni idrauliche; ripristino della viabilità di servizio; ricostituzione di boschi danneggiati, ecc.).

---

<sup>5</sup> L'Antincendio boschivo (AIB)

- (27) Tutti gli interventi devono essere realizzati conformemente a quanto previsto dal Piano operativo antincendi boschivi della Regione Toscana. In ogni caso, le opere realizzate dai soggetti facenti parte dell'Organizzazione regionale AIB devono essere programmate e inserite nel censimento delle strutture per l'AIB, in conformità del Piano operativo AIB. L'opportunità di eseguire gli interventi di realizzazione di strutture di prevenzione degli incendi boschivi proposti da privati o altri soggetti non inseriti nell'Organizzazione regionale AIB deve essere valutata in funzione delle esigenze dell'area in cui verranno realizzati e delle strutture simili in essa già presenti.
- (28) Le autorità italiane dichiarano che gli interventi di progettazione, gestione e realizzazione di reti di monitoraggio dei danni causati da agenti di natura abiotica e degli agenti degli stessi possono essere realizzati solo dalla Regione Toscana o dalle agenzie regionali.
- (29) Infine, tutti gli interventi devono rispettare le prescrizioni derivanti dalle norme vigenti in materia ambientale e paesaggistica e contenute negli atti di pianificazione territoriale e negli strumenti di gestione delle aree protette. Ove previsto dalle norme nazionali e regionali, i progetti devono essere soggetti a valutazione di incidenza o a valutazione di impatto ambientale (VIA).
- (30) Localizzazione degli interventi:
- gli interventi di cui al paragrafo 26, punto I, lettere a) e b), sono ammissibili soltanto se effettuati nelle aree poste nei territori comunali classificati ad alto e medio rischio di incendio boschivo, così come individuate dal piano operativo antincendi boschivi della Regione Toscana, redatto ai sensi dell'articolo 74 della legge regionale n. 39/00 e successive modifiche;
  - gli interventi di cui al paragrafo 26, punto I, lettera a), secondo comma, sono ammissibili soltanto se realizzati nei territori comunali classificati ad alto e medio rischio di incendio boschivo, e se a servizio delle aree forestali;
  - gli interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico possono essere eseguiti:
    - in tutte le aree forestali poste al di sopra dei 600 metri di quota;
    - in tutte le aree forestali con pendenza superiore al 20% nelle zone poste a quota inferiore a 600 metri;
  - per tutte le altre tipologie di intervento, aree forestali classificate ai sensi della legge regionale n. 39/00.

## VALUTAZIONE

### PRINCIPI GENERALI

- (31) Conformemente all'articolo 88, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005, al sostegno dello sviluppo rurale da parte degli Stati membri si applicano gli articoli 107 e 108 del TFUE.
- (32) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi



dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

- (33) Il divieto di concedere aiuti di Stato sancito dall'articolo suddetto si applica soltanto se i beneficiari sono imprese. La Corte di giustizia ha costantemente indicato che la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che esercita un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento<sup>6</sup>. Secondo la definizione fornita dalla Corte nella sua giurisprudenza, un'attività economica consiste "nell'offrire beni e servizi sul mercato"<sup>7</sup>.
- (34) Per quanto riguarda la misura N 220/2010, i beneficiari di aiuti nell'ambito di questa misura sono gli enti pubblici che operano nell'ambito della loro attività istituzionale, con finalità non economiche. La misura, pertanto, non costituisce un aiuto di Stato, in quanto essi non esercitano attività economiche, come definito dalla sentenza della Corte di giustizia<sup>8</sup>.
- (35) Nel quadro della misura N 250/2010, i potenziali beneficiari sono enti di diritto pubblico e privato e, poiché esercitano un'attività economica, sono dunque imprese.
- (36) L'aiuto in esame è finanziato mediante risorse statali e favorisce talune imprese conferendo un vantaggio concorrenziale ai beneficiari che esercitano la loro attività nel territorio della Toscana. I beneficiari dell'aiuto operano su un mercato nel quale avvengono scambi intra-UE. La misura potrebbe pertanto falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri.
- (37) Il settore interessato è quello forestale, che è aperto alla concorrenza a livello di Unione europea e quindi sensibile a qualsiasi misura in favore della produzione in uno o più Stati membri<sup>9</sup>.
- (38) In considerazione di quanto sopra esposto, sembrano sussistere, a prima vista, le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Si può quindi concludere che la misura N 250/2010 costituisce un aiuto di Stato ai sensi del suddetto articolo.
- (39) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 e 3, del TFUE, alcune misure possono o devono considerarsi compatibili con il mercato interno.
- (40) Nel caso di specie, vista la natura della misura proposta, può essere invocata la deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, in virtù della quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di alcune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. A tal

---

<sup>6</sup> Sentenze della Corte di giustizia: causa C-41/90, *Höfner e Elser*, Racc. 1991, pag. I-1979, punto 21, causa C-244/94, *Fédération française des sociétés d'assurance e altri*, Racc. 1995, pag. I-4013, punto 14, e causa C-55/96, *Job center*, Racc. 1997, pag. I-7119, punto 21.

<sup>7</sup> Causa C-118/85, *Commissione/Italia*, Racc. 1987, pag. 2599, punto 7.

<sup>8</sup> Il regime N 220/2010 si applica nei casi in cui vi sia esercizio di potere da parte delle autorità pubbliche previste dagli articoli 10, 11 e 27 della legge forestale della Regione Toscana n. 39/00. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, "per quel che riguarda l'eventuale applicazione delle norme del TFUE in materia di concorrenza, è d'uopo distinguere tra l'ipotesi in cui lo Stato agisca esercitando il potere d'imperio e quella in cui svolga attività economiche di natura industriale o commerciale consistenti nell'offrire beni o servizi sul mercato" (causa C-343/95, *Diego Cali & Figli Srl/Servizi ecologici porto di Genova SpA*, Racc. 1997, pag. I-547, punto 16).

<sup>9</sup> Nel 2008 la produzione e gli scambi di legname da sega in Italia ammontavano a 10 448 milioni di metri cubi (fonte: Eurostat).

fine, l'aiuto è valutato alla luce degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (di seguito "gli orientamenti")<sup>10</sup>.

#### **Compatibilità dell'aiuto N 250/2010 con la base giuridica**

- (41) Non si applica il regolamento (CE) n. 1857/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del TFUE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, dato che non riguarda il settore forestale. La Commissione esamina pertanto il regime di aiuti notificato alla luce degli orientamenti.
- (42) La sezione VII.C degli orientamenti stabilisce le condizioni di ammissibilità degli aiuti. In particolare, secondo il punto 176 degli orientamenti, gli aiuti devono soddisfare tutte le disposizioni dell'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e le pertinenti modalità di applicazione di cui al regolamento (CE) n. 1974/2006 e non devono superare l'intensità massima ivi fissata.
- (43) Conformemente all'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005, la misura in oggetto è finalizzata alla ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da disastri naturali e da incendi, nonché alla realizzazione di adeguati interventi preventivi.
- (44) A norma dell'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005, le misure di prevenzione degli interventi boschivi riguardano soltanto le foreste classificate ad alto o medio rischio d'incendio.
- (45) Conformemente all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1974/2006, la manutenzione delle fasce parafuoco per mezzo di attività agricole non sarà sovvenzionata nelle zone che beneficiano di un sostegno agroambientale.
- (46) Il regime reca una descrizione dettagliata degli interventi da realizzare e dei piani di prevenzione, come richiesto nell'allegato II, punto 5.3.2.2.5, del regolamento (CE) n. 1974/2006 (cfr. punto 26 della presente decisione).
- (47) In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione ritiene che siano rispettate le condizioni di cui ai punti 176 e segg. degli orientamenti e alle pertinenti disposizioni dei regolamenti (CE) nn. 1698/2005 e 1974/2006. Per questo motivo, la Commissione è del parere che il regime di aiuti proposto possa beneficiare della deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

#### **4. CONCLUSIONI**

- (48) Sulla base di quanto sopra esposto, la Commissione conclude che la notificata misura N 220/2010 non costituisce un aiuto e la misura N 250/2010 è compatibile con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.
- (49) Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla pubblicazione del testo integrale della presente lettera nella lingua facente fede al seguente indirizzo:

---

<sup>10</sup> GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

[http://ec.europa.eu/community\\_law/state\\_aids/state\\_aids\\_texts\\_en.htm](http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_en.htm)

La richiesta, con l'indicazione delle informazioni riservate in questione, deve essere inviata mediante lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale Agricoltura e Sviluppo rurale  
Direzione M  
Ufficio: Loi 130 5/98A  
B-1049 Bruxelles  
Fax: 0032 2 2967672

Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Commissione



Janusz LEWANDOWSKI  
Membro della Commissione